

irragionevoli, allora — e solo allora — la Corte deve ricercare attraverso altri metodi di interpretazione ciò che le parti in realtà avevano in mente quando si sono serviti delle parole in questione». Ne derivava che «quando la Corte può dare effetto alla disposizione di un trattato dando alle parole utilizzate il loro senso naturale e ordinario, essa non può interpretare tali parole cercando di dar loro un altro significato» e «nel presente caso, la Corte non ha alcuna difficoltà a stabilire quale è il senso naturale e ordinario dei termini pertinenti, né a dar loro effetto». La Corte ha quindi ritenuto «che non le è permesso nel presente caso il ricorso ai lavori preparatori». Del resto, «le conclusioni alle quali la Corte è giunta alla luce del testo dell'art. 4, par. 2, sono pienamente confermate dall'economia della Carta, specialmente dai rapporti che essa ha stabilito tra l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza». Quest'ultimo non è posto dalla Carta «in una posizione subordinata», ed anzi l'art. 24 gli conferisce «la responsabilità principale della pace e della sicurezza internazionali, e la Carta gli attribuisce a tal fine poteri decisionali». A loro volta «gli articoli 4, 5 e 6 lo fanno cooperare con l'Assemblea generale in materia di ammissione, di sospensione... nonché di esclusione dall'Organizzazione». Inoltre, «gli organi ai quali l'art. 4 ha assegnato il giudizio dell'Organizzazione in materia di ammissione hanno costantemente interpretato questo testo nel senso che l'Assemblea generale non può decidere sull'ammissione se non sulla base di una raccomandazione del Consiglio di sicurezza» (pp. 8-9).

La Corte ha quindi concluso che uno Stato non può essere ammesso alle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 4, par. 2, della Carta attraverso una decisione dell'Assemblea generale senza la previa raccomandazione del Consiglio di sicurezza.

93. Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 13 luglio 1954 sull'Efficacia delle sentenze del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite.

Il 9 dicembre 1953 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva chiesto un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia ponendo il quesito se l'Assemblea potesse rifiutarsi per una qualsivoglia ragione di eseguire una sentenza del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite che accordava indennità ad un funzionario delle Nazioni Unite e, ammesso che potesse farlo, sulla base di quali motivi. Il problema si era posto quando alcuni funzionari di nazionalità statunitense erano stati licenziati dall'Organizzazione per slealtà nei confronti dello Stato ospitante, gli Stati Uniti, ed avevano poi ottenuto dal Tribunale amministrativo al quale si erano rivolti una sentenza favorevole di reintegrazione nel posto di lavoro e di pagamento di indennità per licenziamento illegittimo. Alcuni Stati si erano allora opposti all'approvazione delle voci del bilancio dell'Organizzazione relative a tali indennità ritenendo che l'Assemblea, così come aveva creato il Tribunale, potesse anche rifiutarsi di eseguirne le sentenze accordanti indennità².

Nel parere del 13 luglio 1954, la Corte si è domandata anzitutto se la Carta delle Nazioni Unite avesse attribuito all'Assemblea generale il potere giuridico «di istituire un tribunale competente a rendere sentenze vincolanti per le Nazioni Unite». Secondo la Corte il problema «non porrebbe, come si è sostenuto, la questione della nullità della sentenza

² In <http://www.icj-cij.org/docket/files/21/2123.pdf> (ICJ Rep., 1954, pp. 47-63).

arbitrale resa nel corso di un comune arbitrato tra Stati», ma riguarderebbe «le sentenze pronunciate da un tribunale permanente creato dall'Assemblea generale, operante in virtù di uno statuto speciale e nel quadro del sistema giuridico organizzato delle Nazioni Unite, concernente esclusivamente controversie interne tra i funzionari e le Nazioni Unite rappresentate dal Segretario generale» (pp. 55-56). Ciò detto, la Corte ha osservato che nella Carta «non vi è alcuna disposizione espressa relativa all'istituzione di enti o organi giudiziari, né alcuna indicazione del contrario». Tuttavia, la Corte ha ricordato quanto già affermato in precedenza nel parere sulla *Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite*³ e cioè che «secondo il diritto internazionale, si deve ritenere che l'Organizzazione possieda quei poteri che, se non sono espressamente enunciati nella Carta sono, come conseguenza necessaria, conferiti all'Organizzazione in quanto essenziali all'esercizio delle proprie funzioni» (p. 56).

La Corte ha iniziato l'indagine chiedendosi «se le disposizioni della Carta concernenti i rapporti tra i membri del personale e l'Organizzazione implicino il potere dell'Organizzazione di istituire un tribunale per giudicare le controversie derivanti dai contratti di servizio». La Corte, dopo aver osservato che «quando è stato organizzato il Segretariato, si è creata una situazione in cui i rapporti tra i membri del personale e l'Organizzazione erano regolati da un complesso codice di norme... [il quale] comprendeva i Regolamenti del personale stabiliti dall'Assemblea generale... e le Regole del personale, adottate dal Segretario generale per dare attuazione ai Regolamenti del personale», ha affermato che «era inevitabile che vi sarebbero state controversie tra l'Organizzazione e i membri del personale quanto ai loro diritti e doveri». A tale proposito, la Corte ha sottolineato il fatto che «la Carta non contiene alcuna disposizione che autorizzi qualcuno degli organi principali delle Nazioni Unite a giudicare tali controversie e l'articolo 105 assicura alle Nazioni Unite le immunità giurisdizionali dinanzi alle corti nazionali». La mancanza di un «rimedio giudiziario o arbitrato al proprio personale per la soluzione di qualsiasi controversia che possa insorgere tra essa e loro» era, a giudizio della Corte, «difficilmente compatibile con l'obiettivo esplicito della Carta di promuovere la libertà e la giustizia per gli individui e con la costante preoccupazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di promuovere tale obiettivo». In tali circostanze, la Corte ha dunque ritenuto che «il potere di istituire un tribunale e di rendere giustizia tra l'Organizzazione e i membri del personale era essenziale per assicurare il funzionamento efficiente del Segretariato e per dare effetto alla fondamentale considerazione di assicurare i più elevati standards di efficienza, competenza e integrità» e che tale «capacità sorge come necessario intendimento dalla Carta» (p. 57).

Dopo aver accertato la sua esistenza, la Corte ha quindi affermato che «non può esservi spazio per dubbi» sull'organo dell'Organizzazione «attraverso il quale [tale capacità] può essere esercitata». Alla luce infatti dell'art. 7, par. 2, nonché degli articoli 22 e 101, della Carta, la Corte ha dichiarato che «il potere di istituire un tribunale per rendere giustizia tra l'Organizzazione e i membri del personale» può essere esercitato dall'Assemblea generale (pp. 57-58).

³ *Supra*, § 31.